



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA  
NORMATIVA TECNICA

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA** la Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione);
- VISTO** il Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione e della direttiva 2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), che ne dispone l'abrogazione";
- VISTO** il Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26 *Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)*;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti";
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.";
- VISTO** il Decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento.";

- VISTA** la Convenzione del 6 luglio 2017, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della DIRETTIVA 97/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 1997 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione, nonché successive modifiche ed integrazioni;
- ACQUISITA** la delibera del 21 luglio 2017 (prot. 321078 del 28/07/2017) del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale è rinnovato il certificato di accreditamento alla società **E.T.C. – European Technological Certification S.r.l.** per lo schema Prodotto a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 per la Direttiva 2014/68/UE PED
- VISTO** il decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di valutazione della conformità CE ai sensi della Direttiva 2014/68/UE, a favore della società **E.T.C. – European Technological Certification S.r.l.** emanato da questa Direzione Generale in data 16/06/2016 con scadenza il 21/11/2017;
- VISTA** l'istanza, acquisita agli atti della Direzione Generale con protocollo n. 372904 del 13/09/2017, della Società **E.T.C. – European Technological Certification S.r.l.** di rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di certificazione CE ai sensi della Direttiva 2014/68/UE di cui al citato decreto 24/06/2016;
- ACQUISITE** agli atti, prot. n. 439428 del 9/10/2017, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 , con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);
- VISTA** la legge 6 febbraio 1996, n. 52, “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione sono a carico degli organismi istanti;
- VISTO** l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;
- VISTO** l'art. 21, comma 2 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26;
- VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 ottobre 2016, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, di individuazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello Sviluppo Economico agli organismi di valutazione della conformità nell'ambito delle Direttive europee di prodotto delegate all'Organismo nazionale di accreditamento;

**ACCERTATO** l'avvenuto versamento della tariffa, effettuato dalla società istante in data 29/09/2017, ai sensi del decreto ministeriale 19 ottobre 2016 sopra citato;

**INFORMATO** il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'articolo 12, comma 2 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26;

## DECRETA

### Art. 1

1. La società **E.T.C. – European Technological Certification S.r.l.** con sede legale in Via Savona 52, 20144 MILANO, è autorizzata ad effettuare la valutazione di conformità, ai sensi della Direttiva 2014/68/UE relativa alle attrezzature a pressione e del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 93, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016 n. 26, di recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza e accessori a pressione, ivi compresi gli elementi annessi a parti pressurizzate, quali flange, raccordi, manicotti, supporti, alette mobili per mezzo dei seguenti moduli contenuti nell'allegato III al citato decreto legislativo:
  - MODULO A2: controllo interno della produzione unito a controlli ufficiali delle attrezzature a pressione effettuati a intervalli casuali;
  - MODULO B: esame UE del tipo - tipo di produzione;
  - MODULO B: esame UE del tipo - tipo di progetto;
  - MODULO C2: conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove delle attrezzature a pressione sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali;
  - MODULO D: conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione;
  - MODULO D1: garanzia della qualità del processo di produzione;
  - MODULO E: conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità delle attrezzature a pressione;
  - MODULO E1: garanzia della qualità dell'ispezione e della prova delle attrezzature a pressione finite;
  - MODULO F: conformità al tipo basata sulla verifica delle attrezzature a pressione;
  - MODULO G: conformità basata sulla verifica dell'unità;
  - MODULO H: conformità basata sulla garanzia totale di qualità;
  - MODULO H1: conformità basata sulla garanzia totale di qualità con controllo della progettazione.

2. La società di cui al comma 1 è altresì autorizzata a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2, approvazione delle modalità operative e del personale che esegue giunzioni permanenti, dell'Allegato I del Decreto Legislativo n. 93/2000, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26.
3. L'Organismo effettua la valutazione di conformità nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26.

#### **Art. 2**

1. La presente autorizzazione decorre dal 22/11/2017 ed è valida fino al 21/11/2021, data di scadenza del relativo certificato di accreditamento ed è notificata alla Commissione Europea .
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al precedente comma 1.

#### **Art. 3**

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare alla Divisione XIV - *Organismi notificati e sistemi di accreditamento* - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione XIV, finalizzato al controllo dell'attività svolta, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

#### **Art. 4**

1. Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico accerti o sia informato che **E.T.C. – European Technological Certification S.r.l.** non è più conforme alle prescrizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93 o non adempie i suoi obblighi, ovvero sulla base della sospensione o ritiro del relativo certificato di accreditamento, limita, sospende o revoca l'autorizzazione e la notifica, a seconda della gravità del mancato rispetto di dette prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

## **Art. 5**

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico ([www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it) , sezione “*impresa*”, menù “*Normativa tecnica*”, sottomenù “*Organismi di valutazione delle conformità*”, alla voce “*Attrezzature a pressione (PED)*”).

ROMA, 21 novembre 2017

**IL DIRETTORE GENERALE**

*(Avv. Mario Fiorentino)*

*(f.to Mario Fiorentino)*